

Pubblicato il 14/03/2024

N. 00251 /2024 **REG.PROV.CAU.**
N. **00327/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2024, proposto da

Marcello Rivetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Arciero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via delle Forze Armate N° 41;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Cristiano Gambelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 28.06.2022;

- della Tabella delle assegnazioni del 4° corso di formazione per Vice Ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego motorizzazione, Prot. n. 333/ISP./II/Sez. Mobilità/Coll.9041-TC/4/2023, sottoscritta dal Capo della Polizia e dal Direttore Centrale per gli Affari Generali ed il Personale della Polizia di Stato in data 11.12.2023;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che

non può ritenersi sussistente il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, derivante dalla assegnazione della sede di Torino, necessario perché possa disporsi la sospensione del provvedimento impugnato nelle more della definizione del giudizio;

Ritenuto, comunque, che le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione del merito del ricorso;

Ritenuto, altresì, che

è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso inseriti nella graduatoria approvata in data 6.4.2023, i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso;

sussistono i presupposti di cui agli artt. 49 c. 3 e 41 comma 4 cod.proc.amm. per

autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso stante il numero di controinteressati;

La notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Polizia di Stato dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;

4) l'indicazione dei controinteressati, individuati come i vincitori del concorso per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale "concorsi ed esami" dell'8.07.2022;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) la Polizia di Stato è tenuta, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine

perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- a) respinge la domanda di sospensione;
- b) ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO